



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffino, all'udienza del 06/11/2025, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2561/2025 r.g. proposta

da

Parte_1 in persona del suo Amministratore p.t., rappresentato
e difeso dall'Avv. Pietro Caringella, domiciliatario, giusto mandato in calce all'atto di citazione

-opponente-

contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t.,

-opposta contumace-

CONCLUSIONI

L'opponente ha concluso come da verbale di udienza del 06/11/2025

MOTIVI

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- Con atto di citazione notificato il 21.02.25, il *Parte_2*,
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 45/2025 del 14.01.2025, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore della *Controparte_1* della somma

complessiva di €22.887,68, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori edili di manutenzione straordinaria.

A sostegno della propria opposizione, il debitore ha eccepito, preliminarmente, l'incompetenza del giudice adito, adducendo, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 15 del contratto di appalto (del 31.07.2024, cfr. all. 1), la sussistenza della competenza arbitrale. In subordine, ha sostenuto l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria, in ragione dell'inadempimento imputabile all'appaltatrice, la quale aveva, da un lato, emesso fatture in violazione del cronoprogramma stabilito nel negozio e, dall'altro, arbitrariamente sospeso i lavori di manutenzione sull'immobile (a far data dal 07.10.2024), costringendo il **Parte_I** a recedere dal contratto.

Alla luce di quanto esposto, l'opponente ha pertanto chiesto: in via preliminare, la declaratoria di incompetenza del giudice adito in favore dell'arbitro e, nel merito, l'annullamento e/o la revoca del d.i. opposto (n. 45/2025), con vittoria delle spese di lite.

I.2.- La **Controparte_I** rimasta contumace, nonostante la rituale notifica della citazione.

I.3.- All'udienza di prima trattazione, su richiesta del difensore dell'opponente, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies*, co. 3, c.p.c.

II.- L'eccezione di incompetenza, preliminarmente formulata dal **Parte_I** opponente ai sensi dell'art. 819 *ter* c.p.c., è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Invero, l'art. 15 del contratto di appalto stipulato il 31.07.24 stabilisce che *«ogni controversia che potrà insorgere in ordine all'interpretazione del presente contratto o di singole clausole contenute nello stesso, nonché in ordine all'esecuzione degli obblighi di contratto, sarà risolta e decisa da un Arbitro che sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bari, su istanza di una o più parti, laddove in tal senso le parti del presente contratto si accordino, anche questo alle modalità e alla procedura da seguire. In caso contrario, sarà definita dal competente Organo Giudiziario (...). Per quanto qui non previsto, il procedimento è regolato dagli artt. 806 ss. c.p.c.»*.

Dalla lettura della disposizione negoziale emerge la volontà delle parti di subordinare l'efficacia della clausola compromissoria al previo e specifico accordo tra le stesse (*«laddove in tal senso le parti del presente contratto si accordino»*), residuando, in mancanza, la competenza del giudice ordinario.

Nel caso di specie, non avendo l'opponente fornito alcuna prova in ordine all'avveramento di tale condizione, deve ritenersi confermata la competenza del giudice ordinario.

III. – Nel merito, l’opposizione è fondata e merita accoglimento.

In tema di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, a più riprese, di chiarire che «ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione (...)» (da ultimo, Cass., 23 gennaio 2025 n. 1701; in senso conforme, *ex multis*, Cass., 18 dicembre 2024, n. 33034; Cass., 11 gennaio 2024, n. 11128; Cass., 22 novembre 2021, n. 35962).

Declinando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, è evidente che, mentre il *Parte_1* opponente ha paralizzato la pretesa creditoria della società *Controparte_1* [...], eccependo il suo inadempimento in ordine ai tempi di emissione delle fatture, all’inesatta esecuzione dei lavori di pitturazione, nonché alla mancata esecuzione delle prestazioni residue, l’opposta, rimanendo contumace, ha omesso di fornire la prova liberatoria circa l’esatta esecuzione dell’intera obbligazione derivante dal contratto di appalto.

Per tale ragione, non avendo la convenuta/opposta soddisfatto l’onere probatorio su di essa gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c., in ordine all’esistenza del credito, posto a fondamento della domanda monitoria, il decreto ingiuntivo n. 45/2025 del 14.01.2025 deve essere revocato.

IV.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €5.201,00 e € 26.000, con applicazione dei parametri medi per le sole fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, esclusa la fase istruttoria.

Sul punto, infatti, non rileva la contumacia dell’opposta, atteso che «ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio» (Cass. sent. n. 11899/2019, sent. n. 5561/2021, sent. n. 18584/2022, sent. n. 9448/2022 e «la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace» (in tal senso, Cass. sent. n. 32061/2022, n. 24967/2021, n. 11800/2020, n. 11786/2020.

Scaglione: da € 5.201 a € 26.000			
<i>Pt. 3</i>	<i>Parte 4</i>		
Studio	919,00	//	919,00
Introduttiva	777,00	//	777,00
Istruttoria	//	//	//
Decisoria	1701,00	50%	850,50
Totale	2.546,50		

P.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 21.02.2025, dal [...]

Parte_1 nei confronti di *Controparte_1* disattesa
ogni contraria istanza, così provvede:

a) in accoglimento dell'opposizione, per quanto di ragione:

a.1) RIGETTA l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bari;

a.2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 45/2025, emesso dal Tribunale di Bari in data 14.01.2025;

b) CONDANNA l'opposta *Controparte_1* alla rifusione, in favore del
Parte_1, delle spese processuali, che liquida in
€2.547,00, oltre a €145,50 per esborsi e al rimborso forf. spese generali (15% del compenso), IVA
e CPA come per legge.

Bari, 25/11/2025

Il Giudice - *Antonio Ruffino*

Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il Mot, dott.ssa Valentina Sara Ruscigno.